

CONTRATTO PER SERVIZI LEGALI

ex art. 17 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno, il giorno [redacted] del mese di **aprile**, nella Casa comunale,

TRA

- il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) C.F. 82000070670 – partita I.V.A. 002521306679, di seguito indicato come “Comune”, in persona del Responsabile del Settore Finanziario Dott. Daniele Gaudini, C.F. GDNDNL70P04Z401F, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), P.zza IV Novembre, n. 10, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26.03.2021;

e

- l'Avv. _____ nato a _____ il _____, avente studio legale in Via _____ - _____ (____) – C.F. _____ e Partita IVA _____;

PREMESSO

- che con deliberazione di G.C. n. 29 del 26.03.2021 [redacted] l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di incaricare il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario di procedere, nel rispetto della vigente normativa per i servizi legali, alla nomina di un legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente nel contenzioso in corso tra la Sig.ra L.A. ed il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE);
- che con determinazione n. [redacted] R.G. del [redacted] è stato approvato il preventivo per l'espletamento dei servizi legali inerenti le attività indicate nella/e deliberazione/i di G.C. n.28 del 26.03.2021 da parte degli Avv. _____ ed approvato il relativo schema di convenzione recante la disciplina del rapporto tra le parti;

TANTO PREMESSO

Tra le parti si addivene alla stipulazione dei seguenti patti e condizioni:

ART.1 La narrativa che precede è patto e forma parte integrante del presente atto.

ART.2 L'Avv. _____ è tenuto a svolgere l'incarico di patrocinio legale dell'Ente relativamente a quanto indicato nella/e deliberazione/i di G.C. n. ____ del _____ e nello specifico a _____. L'Avv. _____ dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale ogni qual volta ciò sia richiesto dal Sindaco o dal Responsabile del Settore Finanziario, previo congruo avviso, ai fini del corretto e puntuale espletamento dell'incarico professionale. Inoltre, il legale assicurerà la rappresentanza del Comune nei confronti della controparte e la trattazione della vertenza attivata come sopra specificato nel periodo di vigenza e per tutta la durata della procedura, fino alla relativa definizione, quand'anche tale conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, relazionando tempestivamente e congruamente all'Ente. La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza al Comune, costituzione in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti di eventuali pareri sulla controversia in esame, ecc.), contestata formalmente dall'ufficio per due volte comporta la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa pretendere alcunché se non quanto già maturato, salvo la responsabilità per eventuali danni causati all'Ente.

Art.3 Le questioni verranno segnalate al professionista incaricato dal Responsabile di Area/Settore, salvo diversa regolamentazione organizzativa del Comune di Mosciano. A tal fine il professionista incaricato deve garantire la sua disponibilità, per il ritiro degli atti presso la Sede Comunale, previa comunicazione telefonica o telematica.

ART.4 Il professionista incaricato è direttamente e personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Mosciano Sant'Angelo della conduzione e gestione delle questioni afferenti la procedura a lui affidata.

ART.5 Il rapporto convenzionale ha durata pari al giudizio e, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, salvo la consegna sotto riserva di legge nel caso si rendesse necessario per l'Ente.

ART.6 Per il compimento delle attività oggetto della presente convenzione al professionista verrà corrisposto il compenso nell'importo e con le modalità stabiliti nel preventivo approvato con la determinazione in premessa.

ART.7 Il professionista incaricato, è titolare della polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. _____ contratta con _____ con un massimale di € _____.

ART. 8 Il professionista incaricato, si impegna a non assumere incarichi che palesino contrasto con gli interessi dell'Ente. L'avvenuta accettazione di incarichi in contrasto con gli interessi del Comune sarà causa della immediata risoluzione della presente convenzione.

ART.9 Il Comune di Mosciano ha la facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni degli obblighi da essa discendenti. A titolo esemplificativo si definiscono gravi violazioni degli obblighi nascenti dalla convenzione il mancato ritiro degli atti presso la sede comunale, la mancata attivazione di attività a tutela degli interessi dell'Ente nella procedura, la mancata partecipazione alle udienze, nonché l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto.

ART.10 Il professionista incaricato ed il Comune potranno recedere dalla convenzione soltanto previo preavviso, da comunicarsi almeno due mesi prima, all'altra parte.

ART.11 All'atto della cessazione del rapporto convenzionale, il professionista incaricato dovrà fornire al Sindaco o al Responsabile del Settore Finanziario una relazione esplicativa sullo stato del giudizio.

ART.12 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del richiedente.

ART. 13 Nel caso si fosse proceduto, per ragioni di celerità ed in riferimento alle previsioni del p.to 4.2.3 delle Linee Guida ANAC N. 4, all'approvazione del preventivo ed alla successiva sottoscrizione della presente convenzione sulla base dell'autocertificazione dell'Operatore Economico e in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione della presente convenzione ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento della eventuale cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore di detto corrispettivo.

ART. 14 Per quanto non espressamente pattuito si opera rinvio alle disposizioni del C.C. vigenti in materia.